



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti**
Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera
Palinuro

ORDINANZA n°21/2009

Il Capo del circondario marittimo di Palinuro:

- VISTA** la propria Ordinanza n°63/2007, in data 07/11/2007, recante la disciplina del servizio di guardianaggio a bordo di navi in sosta nei porti del circondario marittimo di Palinuro;
- RITENUTO** di dover apportare alcune modifiche alla predetta Ordinanza;
- VISTI** gli articoli 68, 74, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 88 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Obbligo del servizio di guardianaggio

Nei porti del circondario marittimo di Palinuro, il servizio di guardianaggio è obbligatorio a bordo delle unità navali, compresi i galleggianti, in disarmo.

Per detto servizio, il proprietario, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il custode giudiziale possono avvalersi dei marittimi già facenti parte dell'equipaggio o di altri marittimi, nel numero e qualifiche stabilite dall'Autorità marittima.

Articolo 2

Modalità del servizio di guardianaggio

I marittimi incaricati del servizio di guardianaggio devono:

- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità marittima le proprie generalità e recapiti telefonici;
- attenersi alle vigenti regolamentazioni in materia di ormeggi e sosta delle unità navali nei porti del circondario marittimo di Palinuro, di sicurezza della navigazione e portuale e ad ogni disposizione impartita dall'Autorità marittima;
- riferire tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo ed, in particolare, le situazioni che possano compromettere la sicurezza delle unità, o generare pericoli d'incendio e inquinamento.

Articolo 3

Sanzioni

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1231, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

Articolo 4

Entrata in vigore e norme abrogate

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n°63/2007 citata in premessa.

Articolo 5

Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni interessate;
- trasmissione agli operatori/concessionari portuali e ceto peschereccio;
- inserimento nel sito web www.palinuro.guardiacostiera.it.

Palinuro, lì 09/05/2009

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vittorio GIOVANNONE